

## **Commento**

### **alla modifica dell'OMAI del (...)**

#### **Allegato, Lista dei mezzi ausiliari**

##### **Ad n. 5.07**

La presente modifica prevede la rettifica della traduzione in francese di «AKUSTIKA».

L'importo forfetario rimborsato per le batterie è ridotto. Da un'inchiesta sugli attuali prezzi del mercato risulta che 60 franchi l'anno per apparecchio acustico retroauricolare sono sufficienti per coprire le spese delle batterie per una durata di utilizzazione normale. Inoltre non si giustifica più l'importo di 485 franchi concesso per le batterie degli impianti FM, in quanto la batteria dell'apparecchio acustico alimenta anche il ricevitore dell'impianto FM. L'unica conseguenza è un consumo due volte maggiore. Per le batterie di un impianto FM può quindi essere rimborsato un importo uguale a quello concesso per un apparecchio acustico.

I risparmi previsti sono stimati tra i 3 e i 4 milioni di franchi l'anno.

##### **Ad n. 14.06**

Poiché i cani d'accompagnamento possono accrescere l'autonomia delle persone portatrici di un grave handicap fisico, figurano d'ora in poi nella lista dei mezzi ausiliari nella categoria "Mezzi ausiliari per ampliare la propria autonomia".

A causa dei costi elevati per il suo addestramento e per la necessaria istruzione del disabile, un cane d'accompagnamento costa di regola circa 25 000 franchi.

In futuro l'AI verserà, a certe condizioni, un sussidio per l'acquisto di un cane d'accompagnamento.

Contrariamente a un cane da guida per ciechi, un cane d'accompagnamento non è sufficiente per raggiungere l'obiettivo dell'integrazione previsto dalla legge. Un cane da guida permette alla persona cieca o ipovedente di spostarsi da sola, un cane d'accompagnamento no. Quest'ultimo non svolge una vera e propria funzione sostitutiva, ma contribuisce ad accrescere l'autonomia del disabile. Inoltre esistono già mezzi ausiliari e altre prestazioni che servono allo stesso scopo (ad es. sistemi di apertura automatica delle porte, apparecchio per controllare l'ambiente, servizi spitex).

L'AI non può finanziare due volte le stesse prestazioni. Per evitare che, al momento dell'acquisto di un cane d'accompagnamento, gli assicurati debbano restituire i mezzi ausiliari già concessi loro (consegnati in prestito) o che l'AI non possa più concedere i mezzi ausiliari resi necessari dall'invalidità, in futuro per l'acquisto di un

cane d'accompagnamento l'Al verserà un sussidio unico di 15 500 franchi, che copre circa la metà del prezzo del cane (12 500 franchi) e la metà dei costi medi per il cibo e il veterinario durante otto anni (3 000 franchi). Inoltre questo tipo di rimborso permette di ridurre il lavoro amministrativo degli organi di esecuzione cantonali.

L'assicurato diventa proprietario del cane di accompagnamento che acquista.

Il diritto è limitato alle persone portatrici di un grave handicap fisico che vivono a casa loro in modo autonomo e ricevono un assegno per grandi invalidi di grado medio o elevato. I minorenni non vi hanno diritto, in quanto non vivono autonomamente e i loro genitori (o le persone che li assistono) li aiutano nel quadro dell'obbligo di ridurre il danno.

L'Al concede il sussidio al massimo una volta ogni otto anni. Questo periodo è stato stabilito sulla base della durata media di servizio dei cani da guida per ciechi.